



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668851
Ufficio I

Prot.



Roma, 6 FEB. 2015

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Roma

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Roma

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
Loro Sedi

E p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
Roma

Oggetto: “*Split payment*” – nuovo art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 introdotto dal comma 629, lettera b), della Legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015)

Come è noto la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 629, lett. b), ha introdotto all'interno del D.P.R. n. 633/1972 l'art. 17-ter, prevedendo per le operazioni con IVA esigibile dal 1° gennaio 2015, un nuovo sistema di assolvimento dell'IVA denominato “*split payment*”.

Il citato art. 17-ter del DPR n. 633/1972 prevede che “*per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriale e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e*

successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

Relativamente alle spese di giustizia (cap. 1360), a quelle per i servizi di intercettazione (capitolo 1363), nonché al pagamento delle indennità in favore della magistratura onoraria (cap. 1362), nei limiti di competenza di questa Direzione Generale, si evidenzia quanto segue.

Dal punto di vista temporale, il regime dello *split payment* si applica alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 e la cui esigibilità si verifica successivamente a tale data. Ne consegue che per le fatture ricevute ed emesse nel 2014 ad esigibilità differita e non ancora pagate al 1° gennaio 2015 si seguirà il vecchio regime (l'IVA verrà versata all'Erario direttamente dal cedente/prestatore dei beni/servizi secondo il proprio regime fiscale).

Il meccanismo dello *split payment* prevede che al cedente/prestatore dei beni/servizi debba essere erogato solo l'imponibile, cioè l'importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA, mentre quest'ultima va versata direttamente all'Erario.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015, ha fornito le prime indicazioni applicative e con decreto del 23 gennaio 2015, che per comodità di lettura si allega alla presente, ha fissato le modalità e i termini per il versamento dell'imposta in questione.

In particolare il versamento dell'IVA dovuta può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- a) utilizzando un distinto versamento dell'Iva dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

L'art. 4, 1° comma, del suddetto decreto MEF del 23 gennaio 2015, prevede poi che *"il versamento dell'Iva dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione."*

Durante la fase transitoria, fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile, di cui sono interessate altre articolazioni ministeriali e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, i funzionari delegati presso gli uffici giudiziari interessati accantoneranno le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, che dovrà comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.

Con riferimento all'ambito applicativo, si ritiene che il meccanismo descritto sia applicabile senza dubbio ai pagamenti in favore delle ditte che forniscono in noleggio gli apparati tecnici e a qualsiasi altro servizio in materia di intercettazioni telefoniche (cap. 1363).

Diversamente, alcune criticità interpretative sussistono sia in ordine ai pagamenti in favore di professionisti, quali ausiliari del giudice, c.t.u., avvocati, etc., per tutte l'attività da questi prestate riconducibili a spese di giustizia (cap. 1360); sia in ordine ai pagamenti in favore della magistratura onoraria le cui indennità vengono liquidate dai funzionari delegati (cap. 1362).

Questa Direzione Generale ha provveduto ad interpellare gli organi competenti per chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione, in particolare, del secondo comma dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 che esclude dall'applicazione della norma di cui al comma primo *"i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito"*.

Non appena acquisito il parere, questa Direzione Generale provvederà a fornire le dovute indicazioni.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto, quanto sopra rappresentato.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti





Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito "decreto n. 633 del 1972", recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che ha introdotto l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica delle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008, con il quale è stato individuato il gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica e le relative attribuzioni e competenze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 3 aprile 2013, n. 55, con il quale è stato adottato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che introduce l'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972, che stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della citata legge n. 190 del 2014, che stabilisce che le disposizioni di cui al comma 629, lettera b), dello stesso articolo, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015;



Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Vista la nota n. 8006 del 14 novembre 2014 con la quale il Dipartimento delle finanze ha inoltrato alla Commissione europea la richiesta di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE che autorizzi l'Italia a prevedere che per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni queste ultime siano responsabili del pagamento dell'imposta;

Considerata l'esigenza di adeguare i sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali dello Stato alle disposizioni recate dal presente decreto;

Visto l'articolo 1, comma 630, della citata legge n. 190 del 2014, che prescrive al Ministro dell'economia e delle finanze di includere i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'articolo 17-ter del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate, fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 10, dello stesso decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, in materia di versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza;

Visto l'articolo 38-bis del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, in materia di esecuzione dei rimborsi, e, in particolare, il comma 10 con il quale è stabilito che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al predetto articolo 38-bis sono eseguiti in via prioritaria;

Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2014;



DECRETA

Articolo 1 (*Principi generali*)

1. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni ivi contemplate, di seguito "pubbliche amministrazioni", e per le quali tali amministrazioni non sono debitori d'imposta ai sensi della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, si applicano le disposizioni del presente decreto.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 l'imposta sul valore aggiunto è versata dalle pubbliche amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile.

Articolo 2 (*Effetti sui soggetti passivi fornitori*)

1. I soggetti passivi dell'IVA, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 1, emettono la fattura secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto n. 633 del 1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

2. I soggetti passivi dell'IVA che effettuano le operazioni di cui all'articolo 1 non sono tenuti al pagamento dell'imposta ed operano la registrazione delle fatture emesse ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972 senza computare l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.

Articolo 3 (*Esigibilità dell'imposta*)

1. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 1 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.

2. Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura.

3. Per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi disciplinate dal medesimo articolo non è applicabile la disposizione di cui all'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto n. 633 del 1972.



Articolo 6
(Attività di monitoraggio e controllo)

1. Per il monitoraggio dei versamenti IVA di cui all'articolo 4, l'Agenzia delle entrate, previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei predetti versamenti e le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e relativi decreti attuativi.

2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'IVA dovuta e quello dell'IVA versata per ciascun mese di riferimento.

3. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, gli organi interni di revisione e di controllo vigilano, in particolare, sulla corretta esecuzione dei versamenti dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni

Articolo 7
(Rinvio)

1. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni per le quali queste ultime sono debitori d'imposta.

Articolo 8
(Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria)

1. La disposizione di cui all'articolo 38-bis, comma 10, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre dell'anno d'imposta 2015, ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 17-ter dello stesso decreto n. 633 del 1972, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007, e nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto n. 633 del 1972.

2. I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati in via prioritaria per un ammontare non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle operazioni, di cui all'articolo 17-ter



del decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui si è avuta l'eccedenza d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.

Articolo 9
(Efficacia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

2. Fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non oltre il 31 marzo 2015, le pubbliche amministrazioni individuate nell'articolo 1 del presente decreto sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 GEN. 2015


IL MINISTRO

